



Oggetto: approvazione accordo di partenariato pubblico-pubblico ai sensi dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241 per la gestione dei servizi ai passeggeri presso il porto di Santa Teresa Gallura e accordo transattivo relativo al contenzioso innanzi al TAR Sardegna R.G. 175/2022.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii. recante disposizioni di “Riordino della legislazione in materia portuale”;

VISTO il D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169, relativo alla “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124” e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.M. 284 del 14 luglio 2021, che nomina il Prof. Avv. Massimo Deiana Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;

VISTA la delibera del Comitato di Gestione n. 15 del 30 settembre 2021 con la quale l'Avv. Natale Ditel è stato nominato Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna per il quadriennio 16.02.2022-15.02.2026;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare, l'art. 15, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei Contratti Pubblici” e, in particolare, l'art. 7, rubricato “Principio di auto-organizzazione amministrativa”, il cui comma 4 prevede quanto segue:

“4. La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;*
- b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;*
- c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;*
- d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.”*



RICHIAMATA la “Relazione agli articoli e agli allegati” del Consiglio di Stato sullo Schema definitivo di Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, ove si evidenzia come il richiamato art. 7 del D. Lgs. 36/2023 che costituisce recepimento del principio di auto-organizzazione amministrativa sancito dall’art. 2 della Direttiva 2014/23/UE richieda quale condizione di legittimità per la stipula di accordi tra Pubbliche Amministrazioni lo svolgimento in comune di attività dirette a soddisfare interessi pubblici, anche non coincidenti ma rientranti nella missione istituzionale di ciascuna amministrazione partecipante all’accordo.

DATO ATTO CHE il citato D. Lgs. 4 agosto 2016, n. 169, ha disposto la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e istituito l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, nella cui circoscrizione è rientrato il porto di Santa Teresa Gallura con riferimento alla sola banchina commerciale, come successivamente perimetrata da apposito parere del Comitato di Gestione n. 12 del 19.12.2022.

DATO ATTO CHE, nelle more della conseguente organizzazione dell’Ente, la Silene Multiservizi S.u.r.l, società in house del Comune di Santa Teresa Gallura, concessionaria della Stazione Marittima e assegnataria dei servizi di security, ha continuato ad operare per gli anni 2018-2019-2020 e 2021, fino al gennaio 2022, fornendo i servizi e incamerando i relativi diritti di porto e di security;

RICHIAMATA l’Ordinanza n. 44 del 20.12.2021, avente ad oggetto la disciplina dei diritti portuali nei porti di Cagliari, Oristano, Porto Torres, Olbia, Golfo Aranci, Santa Teresa di Gallura e Arbatax, con la quale l’Autorità ha previsto in capo a sé la competenza a riscuotere i diritti di porto e i diritti di security, ha espressamente abrogato le ordinanze emanate in materia dalla Capitaneria di Porto di La Maddalena e ha - in via transitoria - mantenuto gli importi tariffari di entità identica a quelli stabiliti nei precedenti atti impositivi dell’Autorità Marittima;

DATO ATTO CHE l’Ordinanza n. 44/2021 è stata oggetto di impugnazione innanzi al Tar Sardegna con ricorso R.G. 175/2022 (Rif. Avvocatura Distrettuale di Cagliari, Affare legale n. 487/2022 – Avv. Tenaglia);

CONSIDERATO CHE la piena e completa operatività del Porto di Santa Teresa Gallura è assicurata sulla base della disponibilità funzionale di diversi beni immobili:

- la Banchina Commerciale, come sopra individuata, la cui gestione compete all’Autorità sulla base dell’allegato A al D. Lgs. 169/2016;
- la Stazione Marittima, ubicata all’esterno della circoscrizione dell’Autorità e rientrante in parte maggiore nel patrimonio indisponibile del Comune e in parte residuale sul demanio marittimo e assentita in concessione alla Silene Multiservizi S.u.r.l.;

CONSIDERATO CHE è interesse dell’Autorità, nell’ambito dei propri fini istituzionali, garantire la fornitura di servizi ai passeggeri e di security in linea con la normativa vigente e adeguati al traffico registrato sullo scalo portuale internazionale di Santa Teresa Gallura, attraverso la valorizzazione del know-how e delle risorse umane e strumentali funzionali alla fornitura e gestione dei servizi ai passeggeri e di security nel Porto, maturati dal Comune di Santa Teresa Gallura, anche per mezzo della società in house Silene Multiservizi Surl;



PRESO ATTO CHE è parimenti interesse del Comune di Santa Teresa Gallura la sicura fruizione e il corretto funzionamento dell'intero scalo portuale, nell'ottica di garantire l'ordinata circolazione del traffico nella viabilità adiacente e connessa a quella portuale e al fine di salvaguardare e promuovere l'immagine del Comune quale porta di accesso al traffico internazionale da e per la Corsica (Francia).

RITENUTO CHE la collaborazione dei principali attori istituzionali sul territorio (Comune e Autorità di Sistema) nella gestione del porto commerciale possa generare autonomo valore pubblico, in termini di qualità complessiva dei servizi offerti ai passeggeri;

DATO ATTO CHE l'Autorità e il Comune di Santa Teresa Gallura hanno avviato e portato avanti fin dal 1° giugno 2022 intense interlocuzioni volte alla definizione delle modalità di gestione condivisa dei servizi ai passeggeri nel porto di Santa Teresa Gallura, secondo un accordo di collaborazione nella forma del partenariato pubblico-pubblico;

DATO ATTO CHE, nel contempo, in un'ottica deflattiva del contenzioso in essere, veniva avviata tra le parti un'interlocuzione per la definizione della controversia mirata a contemperare le attribuzioni di Legge dell'Autorità con l'attività svolta da Silene negli anni 2018-2019-2020-2021 e gennaio 2022;

DATO ATTO CHE con riferimento all'attività di Silene negli anni 2018-2019-2020-2021 e gennaio 2022 e ai diritti di porto e di security incamerati dalla stessa per i servizi svolti non è stato possibile raggiungere alcun accordo in ordine alle somme oggetto di restituzione in favore dell'ADSP e quanto sopra sarà oggetto di definizione in sede giudiziale;

DATO ATTO CHE, impregiudicata ogni valutazione e azione per quanto riguarda il passato, le Amministrazioni coinvolte hanno raggiunto un accordo per la chiusura del pendente giudizio innanzi al TAR e per la gestione del compendio portuale di Santa Teresa Gallura nell'ambito di un Partenariato pubblico – pubblico, ai sensi dell'art. 15 della l. 241/1990;

VISTI E RICHIAMATI lo schema di accordo transattivo con il quale il Comune di Santa Teresa Gallura e Silene Multiservizi S.u.r.l. rinunciano al ricorso al TAR e l'Accordo ex art. 15 l. 241/1990 che regola la collaborazione tra l'AdSP e il Comune di Santa Teresa Gallura, il quale opererà anche attraverso la propria società Silene, nella gestione dei servizi ai passeggeri e dei servizi di security presso il porto di Santa Teresa Gallura, i quali atti si intendono integralmente richiamati nel presente decreto seppure allo stesso non materialmente allegati;

DATO ATTO CHE il citato accordo ex art. 15 della l. 241/1990 decorre dalla sottoscrizione del Verbale congiunto del 1° giugno 2022, ha durata di 9 (nove) anni e prevede il riconoscimento a titolo di rimborso spese di un contributo da parte dell'Autorità e in favore del Comune pari a:

- a. € 7.877,00 (euro settemilaottocentosettantasette) mensili, salvo l'incremento o la diminuzione da calcolarsi annualmente in relazione all'andamento dell'inflazione come accertata dall'ISTAT, quale contributo agli oneri di gestione della Stazione Marittima, a decorrere dal 1° giugno 2022;
- b. € 11.500,00 (euro undicimilacinquecento) mensili, salvo l'incremento o la diminuzione da calcolarsi annualmente in relazione all'andamento dell'inflazione come accertata dall'ISTAT, a titolo di rimborso spese per lo svolgimento dei servizi di Agente di sicurezza dell'Impianto Portuale (P.F.S.O.) e sostituto (D.P.F.S.O.), a decorrere dal 1° giugno 2023;



DATO ATTO CHE gli importi di cui alla precedente lett. a) non verranno versati secondo la cadenza temporale prevista dall'accordo e sarà trattenuto dall'AdSP a titolo di garanzia ed eventuale compensazione del credito, da accertarsi in sede giudiziale, a titolo di restituzione delle somme incamerate da Silene quali diritti di porto e di security negli anni 2018-2019-2020-2021 e gennaio 2022, fino all'entrata in vigore dell'ordinanza 44/2021, mentre gli importi di cui alla lettera b) saranno riconosciuti a decorrere dal 1° giugno 2023, data di avvio della collaborazione nelle more della definizione degli aspetti operativi dell'Accordo;

DATO ATTO CHE, ai soli fini dell'assunzione dell'impegno di spesa il possibile incremento del rimborso in base all'indice ISTAT è stimato nel 2% sull'importo mensile;

ACQUISITI agli atti dell'Ente elementi e atti attestanti la congruità dei rimborsi concordati;

RICHIAMATA la Delibera n. 45 del 20 marzo 2025 della Giunta Comunale di Santa Teresa Gallura, con la quale l'ente locale ha provveduto all'approvazione dei richiamati schemi di atti e contestualmente delegato la società in house Silene Multiservizi S.u.r.l., all'incasso delle somme previste a titolo di rimborso spese, previa emissione dei documenti contabili;

DATO ATTO CHE i servizi ai passeggeri e di security riflettono direttamente il funzionamento del porto e che, pertanto, la fatturazione avverrà in regime di non imponibilità IVA ai sensi dell'art. 9.6 del D.P.R. 633/1972;

DATO ATTO CHE per l'accordo in argomento non è prevista l'acquisizione del Codice Identificativo Gara (C.I.G.) in quanto:

- l'accordo tra pubbliche amministrazioni non configura appalto e non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici né, pertanto, nel campo di applicazione della disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010;
- è da ritenersi escluso dall'obbligo di tracciabilità il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) se relativi alla copertura di costi per le attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto (vedi FAQ C2 Anac e par. 2.5 della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023).

VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

VISTO il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025;

SENTITO il Segretario Generale;

VISTI gli atti d'ufficio,

DECRETA

per le motivazioni in premessa citate, di Approvare l'Accordo transattivo e l'Accordo ex art. 15 l. 241/1990 di cui alla premessa.

Il valore dell'Accordo ex art. 15 l. 241/1990 è stimato in complessivi € 1.954.716,00 da indicizzare ISTAT.



Il contributo dovuto per gli oneri di gestione della Stazione Marittima di Santa Teresa Gallura, a decorrere dal 1° giugno 2022 e fino al 01/06/2031, di € 7.877,00 (euro settemilaottocentosettantasette,00) mensili da indicizzare ISTAT sarà accantonato in apposito fondo fino alla definizione in sede giudiziale della vertenza sulla restituzione delle somme incamerate da Silene a titolo di diritti di porto e di security negli anni 2018-2019-2020-2021 e gennaio 2022, fino all'entrata in vigore dell'ordinanza 44/2021, come richiamato in premessa.

Le somme dovute a titolo di rimborso delle spese per lo svolgimento dei servizi di Agente di sicurezza dell'Impianto Portuale - PFSO e DPFSO, in € 11.500,00 (euro undicimilacinquecento,00) mensili da indicizzare ISTAT, graveranno sul capitolo U 121/050 del bilancio e corso e dei successivi bilanci di competenza.

Per la copertura finanziaria

La Dirigente DAB

Dott.ssa M. Valeria SERRA

Il Segretario Generale

Avv. Natale DITEL

Il Presidente

Prof. Avv. Massimo DEIANA